DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2016, n. 1457

Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia, Province e Città Metropolitana.

L'Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

VISTO:

- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la I.r. n. 4/2010;
- la I. n. 56/2014;
- la l.r. n. 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della I.n. 208/2015
- la I.r. n. 9/2016.

PREMESSO CHE

- la I.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- la Regione Puglia ha intrapreso un percorso riformatore in materia di articolazione delle competenze degli Enti Locali con la I.r. n. 36/2008 e con la I.r. n. 34/2014;
- da ultimo con la I.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della I.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

PRESO ATTO che:

- tra il mese di novembre 2015 e il mese di febbraio 2016 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia un articolato monitoraggio delle attività programmate e svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana per l'a.s. 2015-2016 in materia di assistenza specialistica e trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione:
 - a) numero utenti in carico
 - b) volume di prestazioni erogate in media per utente
 - c) periodo di attivazione del servizio
 - d) spesa programmata per il periodo
 - e) modalità di copertura di detta spesa
 - f) modalità di gestione dei servizi in oggetto;

- in data 4 marzo 2016 in sede tecnica e in data 10 marzo 2016 in sede politica si sono svolte presso la sede dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia due riunioni volte a condividere il quadro complessivo degli interventi, gli elementi di eterogeneità che connotano il quadro dell'offerta in tutte le province pugliesi e gli elementi di criticità con particolare riferimento a:
 - a) criticità di copertura finanziaria e di continuità del finanziamento
 - b) criticità organizzative, per l'imminente messa in mobilità di gran parte del personale delle Province connesso alle funzioni cd. non essenziali;
 - c) criticità gestionali, rispetto alle procedure di affidamento ovvero per il riconoscimento di contributi finalizzati alle famiglie;
- nel corso delle suddette riunioni è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo delineato all'art. 3 della I.r. n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non essenziali nell'ambito di che trattasi alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero, ove se ne ravviserà l'opportunità, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 2 della I.r. n. 9/2016 è previsto che:
 - "1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della I.r. 31/2015;
 - b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
 - d) le funzioni in materia di turismo;
 - e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - f) le funzioni in materia di formazione professionale.
 - 2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
 - 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";
- il co. 947 dell'art. 1 della I.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata";

- in Conferenza Unificata è stato oggetto di intesa il riparto dell'importo di Euro 70.000.000,00 di cui al co. 947 dell'art. 1 della I.n. 208/2015, assegnando ai sei territori provinciali della Puglia risorse pari ad Euro 6.860.392,60 per la programmazione 2016 (a.s. 2016-2017), come da DPCM 30.08.2016;
- con riferimento alla dotazione finanziaria da riconoscere alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero ai Comuni e loro associazioni se subentranti nello svolgimento delle funzioni non essenziali previa apposite intese, nel complesso per i due anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 si deve fare riferimento allo stato attuale ad una spesa media consolidata come di seguito rappresentata:

Province	Spesa media annuale nel triennio 2012-2014	
Bari	€ 4.088.241,51	
Barletta-Andria-Trani	€ 950.711,38	
Brindisi	€ 1.141.572,93	
Foggia	€ 464.780,80	
Lecce	€ 1.230.000,00	
Taranto	€ 315.064,56	
Regione	€ 8.190.371,18	

- si deve, inoltre, fare riferimento alle provviste finanziarie di seguito riportate a scopo meramente ricognitivo:
 - a) per effetto del DPCM 29.12.2015 "Riparto del contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane e delle province, per attivita' di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in situazione di svantaggio" (GU Serie Generale n.38 del 16-2-2016) alle Province pugliesi, come derivanti dagli stanziamenti straordinari di cui alla legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 8, comma 13quater, risultano assegnate complessivamente risorse per Euro 2.177.530,88 pari a circa il 26,6% della spesa media consolidata per annualità nel triennio 2012-2014;
 - b) per effetto della **Del. G. R. n. n. 1157/2015** la Regione Puglia per l'a.s. 20152016, ha assegnato complessivamente alle Province pugliesi **Euro 2.650.000,00** di cui Euro 1.000.000,00 per il trasporto scolastico (fonte: FGSA 2015), Euro 1.000.000,00 per audiolesi e videolesi (fonte: FNPS 2015), Euro 650.000,00 per assistenza specialistica integrazione scolastica (fonte: Piano di Azione Diritti in Rete 2015), ripartiti tra le Province con i seguenti criteri di riparto già applicati nelle annualità precedenti:
 - 40% del fondo in base alla popolazione residente totale
 - 20% del fondo in base al numero dei Comuni (articolazione amministrativa)
 - 40% del fondo in base alla popolazione residente in età 0-17 anni
 - c) per effetto della **Del. G. R. n. n. 1532/2015** la Regione Puglia per l'a.s. 20152016, ha assegnato alle Province pugliesi ulteriori **Euro 1.000.000,00** per assistenza specialistica integrazione scolastica (fonte: FNPS 2015);
 - d) per effetto del co. 947 dell'art. 1 della I.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) il Governo nazionale ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro, che saranno a breve oggetto di riparto tra gli enti territoriali interessati. Sulla base della stima effettuata in base ai criteri di riparto oggetto di intesa tra Stato e Regioni, alle province pugliesi sono attribuite con DPCM 30.08.2016 risorse aggiuntive da questo stanziamento in misura pari a Euro 6.860.392,60;
 - e) da ultimo, con legge regionale n. 2/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per il 2016, la

Regione Puglia ha assegnato al finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di **Euro 6.000.000,00** in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività, nelle more che si compia il processo di assegnazione delle funzioni non essenziali e si ridefinisca la governance delle attività. Dette risorse sono stanziate al Capitolo di Spesa 785020 — Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04— del Bilancio di Previsione per il 2016 (p.d.C. 1.04.01.02).

- dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attuale sono disponibili per le attività oggetto del presente provvedimento, ancora in via transitoria affidate alla attuazione della Città Metropolitana di Bari e delle Province, ovvero per loro tramite agli Ambiti territoriali sociali in alcuni contesti provinciali, e per i due anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 risorse che consentono in linea di massima di coprire il costo medio annuo, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell'accesso alle prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.
- Nel corso della riunione del 10 marzo u.s. tra Assessore al Welfare e rappresentanti di UPI Puglia e delle Province pugliesi, nonché della Città Metropolitana, è emersa unità di intenti riassumibile nei seguenti punti:
 - 1) la necessità di assicurare alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana la disponibilità di risorse necessarie per la continuità degli interventi di supporto al diritto allo studio e all'integrazione di alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento all'a.s. 2015-2016, nel rispetto dei criteri di riparto già approvati dal Piano regionale delle Politiche sociali di cui alla DGR n. 1534/2013, atteso che alcune Amministrazioni, in seguito a precisi vincoli di contabilità, non sono nelle condizioni di utilizzare le risorse già assegnate dal Governo nazionale con DPCM 29.12.2015, e quindi le attività in corso devono poter trovare copertura sulle risorse del Bilancio regionale, nelle more di poter utilizzare quelle nazionali;
 - l'opportunità di ripartire le risorse stanziate dal Bilancio regionale di previsione per il 2016 secondo i medesimi criteri di riparto già adottati nelle annualità precedenti, nelle more di definire i criteri di omogeneità per la realizzazione dei servizi a partire dal prossimo anno scolastico (2016-2017);
 - 3) l'impegno a definire una specifica intesa volta alla definizione delle modalità attuative dei servizi in questione, al fine di assicurare il tempo necessario per l'allestimento delle attività per l'a.s. 2016-2017, dando in tal senso mandato ai dirigenti regionali preposti alla materia per la definizione di una proposta tecnica articolata da portare all'esame del tavolo politico, la cui elaborazione ha richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti, assorbendo l'intero mese di giugno, e discussi nella riunione tecnica del 7 luglio u.s..

Preso atto delle risultanze della riunione dell'Osservatorio per il riordino delle funzioni delle Province, svoltasi in data 4 agosto 2016, e considerate tutte le premesse sopra riportate, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della presente proposta di deliberazione, per l'assunzione dei seguenti impegni congiunti:

- La Regione Puglia, con l'Assessorato al Welfare, che ha già stanziato la somma di Euro 6.000.000,00 di cui alla I.r. n. 2/2016 e ripartito tra le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana con Del. G.R. n. 325/2016, si impegna a disporre l'impegno contabile e il trasferimento delle suddette somme entro il mese di settembre 2016, previa autorizzazione, conseguente a specifico monitoraggio, in termini di pareggio, ai sensi dei commi 709 e seguenti dell'articolo 1 della L. 208/2015, nonché a verificare entro l'ultimo trimestre dell'e.f. in corso eventuale fabbisogno aggiuntivo derivante dalla prima applicazione

degli standard organizzativi dei servizi come esposti in Allegato 1 al presente testo di intesa;

- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano, qualora non l'abbiano ancora fatto, ad accertare in entrata l'intera somma come assegnata dalla Regione, per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario al fine di :
 - a) dare copertura alla spesa residua già sostenuta per la chiusura delle competenze dell'a.s. 2015-2016, quantificate complessivamente in Euro 2.125.000,00 nell'ambito del monitoraggio effettuato;
 - b) concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2016-2017 con la quota residua di Euro 3.875.000,00 che integrano le dotazioni finanziarie che sono assegnate con apposito D. P.C.M. del 30/08/2016 per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell'art. 1 della I. n. 208/2015;
- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano, qualora non l'abbiano ancora fatto, ad individuare tempestivamente la struttura amministrativa delle stesse Amministrazioni competenti dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, nonché ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure per l'affidamento a terzi sia alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro l'inizio dell'a.s. 2016-2017, e comunque non oltre il 1° ottobre 2016, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate;
- Con riferimento al punto precedente, per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate, nelle more della formalizzazione dell'avvalimento da parte di Regione Puglia per lo svolgimento dei servizi di che trattasi, hanno provveduto a dichiarare in disponibilità sul "Portale Mobilità per il personale delle Province" il personale già assegnato allo svolgimento di queste funzioni. E pertanto Regione Puglia, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana convengono sulla necessità di procedere in due fasi:

I fase: ai fini di rendere possibile il tempestivo avvio dei servizi entro l'inizio dell'a.s. 2016-2017, le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana individuano modalità organizzative che facciano riferimento al personale già in servizio presso altre Unità delle medesime Amministrazioni (es: Appalti e contratti per le procedure di gara/affidamento/convenzione, Ragioneria per il monitoraggio finanziario, ...), ovvero, per quanto possibile, ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività. In ogni caso gli oneri del personale a ciò dedicati trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti complessivi assegnati a valere su fondi nazionali e regionali, per come riepilogati nella premessa dell'intesa;

Il fase: successivamente alla sotto scrizione delle convenzioni tra Regione e Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana per formalizzare l'avvalimento, sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro per definire la nuova governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi, da implementare a partire dall'a.s. 2017-2018.

- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano ad applicare quanto definito nella scheda tecnica allegata allo schema di Convenzione di cui all'Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizzare e implementare i servizi di

che trattasi, con la necessaria gradualità, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e facendo salve procedure e intese territoriali già in essere;

- La Regione Puglia, con l'Assessorato al Welfare, si impegna ad assicurare ogni utile supporto tecnico per il monitoraggio delle azioni poste in essere, per la rilevazione degli utenti di tutti i servizi mettendo a disposizione gli strumenti tecnici per la suddetta rilevazione, per la rilevazione del corretto fabbisogno finanziario per l'anno scolastico 2016-2017 onde determinare la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017 per il successivo anno scolastico, nonché ad attivare un tavolo regionale di rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentati delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità, per una valutazione partecipata delle attività in essere.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA


- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **prendere atto** delle risultanze del confronto tra Regione, Province e Città Metropolitana, che ha avuto come esito l'intesa del 4 agosto 2016 in sede di Osservatorio;
- 3) di **approvare** lo schema di convenzione tra Regione e Province e tra Regione e Città Metropolitana di Bari, come riportato in Allegato 1/A e 1/B alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di demandare all'Assessore al Welfare la sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 5) di **dare atto** che gli oneri finanziari per l'anno scolastico 2016-2017 trovano copertura negli stanziamenti regionali già disposti con Deliberazione di G.R. n. 325/2016, oltre che negli stanziamenti del Governo nazionale di cui al co. 947 dell'art. 1 della I.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);
- 6) di **demandare** alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, ogni altro adempimento attuativo;

7) di **disporre**, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Allegato 1/A

Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi

Il presente allegato si compone di n. 14 (quattordici) pagg., inclusa la presente copertina

br

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L' AVVALIMENTO

TRA

La Regione Puglia

е

Provincia di Brindisi, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016

La Regione Puglia , codice fiscale n. 80017210727, con sede rappresentata dal Dr. Michele Emiliano, nato a Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Region	il, ir in Bari, il quale interviene i	n qualità di
Е		
La Provincia di Brindisi , codice fiscale,, in qualità di	rappresentata ,	da domiciliato
per la carica in , il quale interviene in a della Amministrazione rappresentazione;	tto non per sé ma in nome	e per conto
La Provincia di Barletta-Andria-Trani , codice fiscale_ Via, in qualità di		n sede in esentata da domiciliato
per la carica in, il quale interviene in a della Amministrazione rappresentazione;	tto non per sé ma in nome	e per conto
La Provincia di Foggia, codice fiscale,, in qualità di	rappresentata	da
per la carica in, il quale interviene in a della Amministrazione rappresentazione;	tto non per sé ma in nome	e per conto
La Provincia di Lecce , codice fiscale,, in qualità di	, con sede in	Via da
per la carica in, il quale interviene in ai	tto non per sé ma in nome	e per conto
		/1

La Provincia di Taranto , codice fiscale	, con sede in	- Via
	rappresentata	da
, in qualità di		domiciliato
	n atto non per sé ma in nome	e e per conto
della Amministrazione rappresentazione.		

VISTO:

- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2010;
- la l. n. 56/2014;
- la l.r. n. 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015
- la l.r. n. 9/2016;
- la Del. G.R. n. 325/2016;

PREMESSO CHE:

- la I.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- la Regione Puglia ha intrapreso un percorso riformatore in materia di articolazione delle competenze degli Enti Locali con la l.r. n. 36/2008 e con la l.r. n. 34/2014;
- da ultimo con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 2, l.r. n. 9/2016 è previsto che:

"1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;

- b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
- d) le funzioni in materia di turismo;
- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) le funzioni in materia di formazione professionale.
- 2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
- 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";
- il co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata"; in Conferenza Unificata è stato oggetto di intesa il riparto dell'importo di Euro 70.000.000,00 di cui al co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015, assegnando ai sei territori provinciali della Puglia risorse pari ad Euro 6.860.392,60 per la programmazione 2016 (a.s. 2016-2017), come da DPCM 30.08.2016:
- da ultimo, con legge regionale n. 2/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per il 2016, la Regione Puglia ha assegnato al finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 6.000.000,00 in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività, nelle more che si compia il processo di assegnazione delle funzioni non fondamentali e si ridefinisca la governance delle attività. Dette risorse sono stanziate al Capitolo di Spesa 785020 Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 del Bilancio di Previsione per il 2016 (p.d.C. 1.04.01.02);
- dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attuale sono disponibili per le attività oggetto della presente convenzione, ancora in via transitoria affidate alla attuazione della Città Metropolitana di Bari e delle Province, per l'anno scolastico 2016-2017 risorse che consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dato di spesa storica dell'ultimo triennio, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell'accesso alle prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.

PRESO ATTO che:

- tra il mese di novembre 2015 e il mese di febbraio 2016 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia un articolato monitoraggio delle attività programmate e svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana per l'a.s. 2015-2016 in materia di assistenza specialistica e trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione:
 - a) numero utenti in carico
 - b) volume di prestazioni erogate in media per utente
 - c) periodo di attivazione del servizio
 - d) spesa programmata per il periodo
 - e) modalità di copertura di detta spesa
 - f) modalità di gestione dei servizi in oggetto;
- nel corso della concertazione svoltasi tra novembre 2015 e luglio 2016 tra Regione e Province pugliesi, è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo delineato all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non fondamentali nell'ambito di che trattasi alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero, ove se ne ravviserà l'opportunità, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi.
- In data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della L. 56/2014, è stata definita tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, una Intesa interistituzionale sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della l. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016 e la Città Metropolitana di Bari, in qualità di Ente di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole

medie superiori, il supporto al diritto allo studio per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

- 2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, delle Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.
- 3. La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel rispettivo territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.
- 4. La convenzione definisce, tramite apposito allegato tecnico, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne.

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)

- 1. La Regione Puglia, si impegna, entro il mese di settembre 2016, previa autorizzazione, conseguente a specifico monitoraggio, in termini di pareggio, ai sensi dei commi 709 e seguenti dell'articolo 1 della L. 208/2015, a disporre l'impegno contabile e il trasferimento delle risorse, pari a € 6.000.000,00 ripartite tra le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana con Del. G.R. n. 325/2016, nonché a verificare entro l'ultimo trimestre dell'e.f. in corso eventuale fabbisogno aggiuntivo derivante dalla prima applicazione degli standard organizzativi dei servizi come esposti in Allegato 1 al presente testo di intesa, ivi inclusa la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte di ciascun Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
- 2. La Regione Puglia si impegna a definire, entro il mese di settembre 2016, uno strumento unico per il monitoraggio dell'utenza destinataria finale degli interventi al fine di costituire un sistema omogeneo di rilevazione sull'intero territorio regionale e la base per una eventuale riprogrammazione delle attività a cui riferirsi per il riparto delle risorse per le annualità successive.
- 3. La Regione Puglia si impegna a costituire uno specifico gruppo di lavoro per definire la nuova governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi, da implementare a partire dall'a.s. 2017-2018.
- 4. Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento. Tali oneri restano a totale carico dell'Ente avvalso.
 - 5. Le Amministrazioni Provinciali accettano il ruolo di Ente avvalso, e si impegnano a regolarizzare la partita contabile connessa alle somme assegnate dalla Regione ai sensi della Del. G.R. n. 325/2016, in attuazione della I.r. n. 2/2016 per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario al fine di :

- a) dare copertura alla spesa residua già sostenuta per la chiusura delle competenze dell'a.s. 2015-2016, come già quantificata nell'ambito del monitoraggio effettuato;
- b) concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2016-2017 con la quota residua di Euro 3.875.000,00 che integra le dotazioni finanziarie che sono attribuite con DPCM 30.08.2016 in misura pari a Euro 6.860.392,60 per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015.
- 6. Le Amministrazioni Provinciali si impegnano ad applicare quanto definito nell'<u>Allegato A (Allegato tecnico)</u> alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizzare e implementare i servizi di cui all'art. 2, con la necessaria gradualità, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e facendo salve procedure e intese territoriali già in essere.
- 7. Allo scopo suddetto le Amministrazioni Provinciali individuano e assegnano personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come definiti nell'Allegato 1 alla presente convenzione, nonché per avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure per l'affidamento a terzi sia alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro l'inizio dell'a.s. 2016-2017, e comunque non oltre il 1° ottobre 2016, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate. Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività gli enti sottoscrittori fanno fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate, e in ogni caso detti oneri non possono gravare sulle risorse trasferite con Del. G.R. n. 325/0216 in misura superiore al 10% di ciascuna quota provinciale, fatte salve ulteriori specifiche esigenze, da comunicare preventivamente con specifica motivazione, e comunque non a detrimento delle prestazioni assicurate ai destinatari finali delle attività di che trattasi, cioè solo in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse complessivamente disponibili, dopo avere allestito le prestazioni almeno in linea con quanto previsto nell'Allegato A.
- 8. Le Amministrazioni Provinciali in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto al comma 7, individuano tempestivamente modalità organizzative e predispongono gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, dandone apposita comunicazione alla Regione.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.

Art. 5

(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con le risorse da Bilancio regionale autonomo, ripartite e assegnate con Del. G.R. n. 325/2016, nonché con le risorse nazionali di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, come ripartite e assegnate per effetto di apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- 2. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle risorse riguardante l'a.s. 2017-2018.
- 3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Amministrazioni Provinciali trasmettono alla Regione la programmazione economica delle risorse complessivamente disponibili per le attività da realizzare nel corso dell'a.s. 2016-2017, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente.
- 4. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'a.s. 2016-2017 le Amministrazioni Provinciali provvedono a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.

Art. 6

(Revoca dell'avvalimento)

- 1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente titolare della funzione di cui all'art.2 attraverso comunicazione scritta.
- 2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, comma 6, imputabili ad uno degli Enti locali sottoscrittori, la Regione diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.

Art. 7

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa con l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione finale relativa all'a.s. 2016-2017.

Art. 8

(Controversie)

- 1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
- 2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

A 8

ALLEGATO A ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO **REGIONALE**

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto a seguito di dettagliato monitoraggio sui volumi di attività, sulle tipologie di attività e sulle risorse effettivamente spese nelle ultime due annualità scolastiche dalla Città Metropolitana e dalle Amministrazioni Provinciali, per come dalle stesse rilevate e dichiarate, oltre che oggetto di discussione e confronto, da ultimo in sede tecnica nella riunione svoltasi il 7 luglio 2016 presso l'Assessorato al Welfare.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrare nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016 assicurando per quanto possibile la continuità dei servizi, adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio, e in ogni caso facendo salve le eventuali intese e gli affidamenti già in essere per l'a.s. 2016-2017, onde evitare ritardi o rallentamenti nell'attivazione degli stessi servizi. Lo stesso anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.

Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2017-2018.

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio
			audiolesi e videolesi
Normativa vigente	328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l. r. 7/2013,	328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007,	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. 7/2013, l.r. n. 9/2016)
	3390		

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Modalità di accesso	1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/Città	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provincia (per conoscenza a istituto	1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista
	Metropolitana 2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità), 3 - definizione da parte dell'unità multidiscipli-nare	scolastico), corredata da certificazione medico SSR handicap e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il	del SSR riconoscimento alunno audioleso e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un
	servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale, 4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI	trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio	budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tiflologi e assistenti alla comunicazione, prioritaria-mente nel contesto scolastico (e solo in presenza di risorse aggiuntive o residue è possibile potenziare il PEI anche
	interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato.	esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra	con interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio) 4 – segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della
	5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, prioritariamente nel contesto scolastico (e solo in presenza di risorse aggiuntive o residue è	Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali; 4 – Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il	Provincia/Città Metropolitana a comparteci-pazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico 5 – richiesta (formulata da
	possibile potenziare il PEI anche con interventi di sostegno extrascolastico a domicilio)	trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato	Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la
			(* una parte dell'attività extrascolastica di UIC e Antonacci è già compartecipata da Regione con finanziamenti ex art. 10 della l.r. n. 14/2011);

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Requisiti di accesso /priorità	Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex l.n. 104/1992);	Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex l.n. 104/1992) Criteri di priorità (in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare <=15.000 Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto	Certificazione disabilità sensoriale grave
Modalità di gestione	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici, 2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 4) Solo ad esaurimento, per l'a.s. 2016-2017, laddove già definite intese alla data del 4 agosto 2016, il servizio potrà essere erogato dalle istituzioni scolastiche interessate che abbiamo tramite intesa ricevuto affidamento e risorse corrispondenti dalle Province (modalità non consentita per le annualità successive).	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte.	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici, 2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 3) Affidamento a Istituti pubblici (Messeni-Localzo) ed Enti morali (UIC, Antonacci) di attività specialistiche 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in presenza di risorse aggiuntive e residue, dopo aver assicurato i servizi nel contesto scolastico, solo per l'acquisto di ausili didattici e/o strumenti tecnici, funzionali all'esercizio del diritto allo studio, non forniti da altri Enti* (* Da valutare, nel corso dell'a.s. 2016-2017 in vista delle annualità successive, l'eventuale centralizzazione acquisto a livello regionale per economie di scala)

y 11

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Modalità organizzative interne	realizzazione delle attività a monitoraggio per rendere prutte le Amministrazioni interparte di Regione Puglia per dichiarare in disponibilità sul assegnato allo svolgimento de la fase: ai fini di rendere pos 2017, le Amministrazioni organizzative che facciano ri delle medesime Amministrara per quanto possibili destinare alle attività, in tecondizioni) avvalendosi di So	amministrative, contabili, di cossibili i servizi da erogare ai citeressate, nelle more della ficilo svolgimento dei servizi di "Portale Mobilità per il perso li queste funzioni. E pertanto cossibile il tempestivo avvio dei Provinciali e la Città Me ferimento in primis al personattrazioni (es: Appalti e ne, Ragioneria per il monito e ritirando dal Portale Mobili erza battuta (per le Ammini cietà Partecipate per lo svolgii cossibili partecipate per lo svolgii esta Partecipate per lo svolgii en conscienti per le svolgii cietà Partecipate per lo svolgii en conscienti per le conscienti per le svolgii en conscienti per la	tana e le Province assegnano alla coordinamento tecnico-sociale e di destinatari finali, si prende atto che ormalizzazione dell'avvalimento da i che trattasi, hanno provveduto a nale delle Province" il personale già
	personale a ciò dedicati t assegnati a valere su fonc dell'intesa; I <u>II fase</u> : successivamente alla Provinciali e Città Metropoli gruppo di lavoro per definire	crovano copertura nell'ambir di nazionali e regionali, per li sottoscrizione delle convenz itana per formalizzare l'avvalir	to degli stanziamenti complessivi come riepilogati nella premessa ioni tra Regione e Amministrazioni mento, sarà costituito uno specifico ale per la realizzazione dei servizi di
Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali	- Educatori laureati (nuovi contrattualizzati) o operatori certificati con almeno tre anni di esperienza e già in servizio nell'a.s. 2015-2016 (continuità lavorativa); - coordinamento dall'equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale - solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza di base (OSS, altri OSA-OTA già in servizio nelle annualità precedenti)	Autista, Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)	- Educatori con attestazione frequenza corso formazione professionale per tiflologo almeno tre anni di esperienza e già in servizio nell'a.s. 2015-2016 - Assistenti alla comunicazione e interpreti LIS

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Durata e modalità di erogazione	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Erogazione prestazione (*):	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo	Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Erogazione prestazione: • rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflologo e/o assistente alla comunicazione/interpre te LIS); min. 12 hh/settimana max 18 hh/settimana per alunno e per educatore


(*) Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà adeguare a partire dall'a.s. 2016-2017 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni organizzative ed economiche.

Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà ridurre a partire dall'a.s. 2016-2017 la presa in carico fino ad adeguarla ai nuovi parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni di continuità assistenziale.

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni audiolesi e videolesi, questa è consentita a valere sulle risorse disponibili annualmente per Città Metropolitana e Province (come stanziate da Legge di Stabilità e da Bilancio regionale), dopo avere assicurato la piena implementazione delle attività nel contesto scolastico, al fine di garantire il "diritto allo studio" del ragazzo con disabilità assicurando la continuità e l'efficacia del progetto educativo individualizzato – come previsto sia all'art. 92 del regolamento reg. n. 4/2007, comma 1 punto e), sia dalla circolare MIUR del 30 novembre 2001 (vedasi "Competenze Ente locale" ai fini dell'attuazione del servizio di integrazione scolastica prevista dall'art. 13 comma 3 della L.104/1992.

Entro il 30 settembre a cura dell'Assessorato al Welfare sarà reso disponibile un modulo unico di riferimento per il monitoraggio dell'utenza che fruisce dei servizi di che trattasi, al fine di costituire un sistema di rilevazione omogeneo su tutto il territorio regionale, su cui fondare la successiva riprogrammazione delle attività, se necessaria, e a cui agganciare il riparto delle risorse per le annualità successive.

Chy



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Allegato 1/B

Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Città Metropolitana

> Il presente allegato si compone di n. 14 (quattordici) pagg., inclusa la presente copertina



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO

TRA

La Regione Puglia e La Città Metropolitana di Bari

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016

La Regione Puglia , codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata dal Dr. Michele Emiliano, nato a il, in qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Bari, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia.			
	Е		
La Città Metropolitana di Bari		ittà Metropolitana), codice fiscale con sede in Bari - Via rappresentata da , domiciliato	
per la carica in, il qu	ale interviene in a	atto non per sé ma in nome e per conto	
della Amministrazione rappresentazione; VISTO:			
 la l.n. 104/1992; la l.n. 328/2000; la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.; il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.; la l.r. n. 4/2010; la l. n. 56/2014; la l.r. n. 31/2015; l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015 la l.r. n. 9/2016; la Del. G.R. n. 325/2016; 			

PREMESSO CHE:

- la l.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;

- la Regione Puglia ha intrapreso un percorso riformatore in materia di articolazione delle competenze degli Enti Locali con la I.r. n. 36/2008 e con la I.r. n. 34/2014;
- da ultimo con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della I.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 2, l.r. n. 9/2016 è previsto che:
 - "1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
 - b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
 - d) le funzioni in materia di turismo;
 - e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - f) le funzioni in materia di formazione professionale.
 - 2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
 - 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";
- il co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni dell'articolo i che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette

gioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata";

- in Conferenza Unificata del 3 agosto 2016 è stato oggetto di intesa il riparto dell'importo di Euro 70.000.000,00 di cui al co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015, assegnando ai sei territori provinciali della Puglia poco meno di Euro 7.000.000,00 per la programmazione 2016 (a.s. 2016-2017);
- da ultimo, con legge regionale n. 2/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per il 2016, la Regione Puglia ha assegnato al finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 6.000.000,00 in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività, nelle more che si compia il processo di assegnazione delle funzioni non fondamentali e si ridefinisca la governance delle attività. Dette risorse sono stanziate al Capitolo di Spesa 785020 Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 del Bilancio di Previsione per il 2016 (p.d.C. 1.04.01.02);
- dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attuale sono disponibili per le attività oggetto della presente convenzione, ancora in via transitoria affidate alla attuazione della Città Metropolitana di Bari e delle Province, per l'anno scolastico 2016-2017 risorse che consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dato di spesa storica dell'ultimo triennio, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell'accesso alle prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.

PRESO ATTO che:

GIONE

- tra il mese di novembre 2015 e il mese di febbraio 2016 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia un articolato monitoraggio delle attività programmate e svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana per l'a.s. 2015-2016 in materia di assistenza specialistica e trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione:
 - a) numero utenti in carico
 - b) volume di prestazioni erogate in media per utente
 - c) periodo di attivazione del servizio
 - d) spesa programmata per il periodo
 - e) modalità di copertura di detta spesa
 - f) modalità di gestione dei servizi in oggetto;
- nel corso della concertazione svoltasi tra novembre 2015 e luglio 2016 tra Regione e Province pugliesi, è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo delineato all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non fondamentali nell'ambito di che trattasi alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero,

MEELOVE se ne ravviserà l'opportunità, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver conceiviso con gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi.

GNA data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 dela 1. n. 56/2014, è stata definita tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e

Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, una Intesa interistituzionale sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della I. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

- 1. La presente convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016 e la Città metropolitana in qualità di Ente di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, il supporto al diritto allo studio per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.
- 2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, di Città metropolitana di Bari per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.
- 3. La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.
- 4. La convenzione definisce, tramite apposito allegato tecnico, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne, nei tempi prefissati, condizionatamente e subordinatamente al conferimento da parte della Regione delle necessarie risorse già assegnate con Del. G.R. n. 325/2016,che integrano le risorse di cui al DPCM 30.08.2016, a valere sulle risorse stanziate con il co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015 per l'a.s. 2016/2017.

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)

Regione Puglia, si impegna, entro il mese di settembre 2016, previa autorizzazione, conseguente a specifico monitoraggio, in termini di pareggio, ai sensi dei commi 709 e seguenti dell'articolo 1 della L. 208/2015, a disporre l'impegno contabile e il trasferimento delle risorse, pari pare 6000,000,000 ripartite tra le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana con Del. G.R.

- n. 325/2016, nonché a verificare entro l'ultimo quadrimestre dell'e.f. in corso eventuale fabbisogno aggiuntivo derivante dalla prima applicazione degli standard organizzativi dei servizi come esposti in Allegato 1 al presente testo di intesa, ivi inclusa la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte di ciascun Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
- 2. La Regione Puglia si impegna a definire, entro il mese di settembre 2016, uno strumento unico per il monitoraggio dell'utenza destinataria finale degli interventi al fine di costituire un sistema omogeneo di rilevazione sull'intero territorio regionale e la base per una eventuale riprogrammazione delle attività a cui riferirsi per il riparto delle risorse per le annualità successive.
- 3. La Regione Puglia si impegna a costituire uno specifico gruppo di lavoro per definire la nuova governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi, da implementare a partire dall'a.s. 2017-2018.
- 4. Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento. Tali oneri restano a totale carico dell'Ente avvalso. Alla Città metropolitana non sono imputabili oneri e/o responsabilità di alcun tipo per inadempienze derivanti da eventuali ritardi nella assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, in quanto la titolarità della funzione relativa ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016, è di competenza della Regione Puglia.
- 5. La Città Metropolitana accetta il ruolo di Ente avvalso, e si impegna a regolarizzare la partita contabile connessa alle somme assegnate dalla Regione ai sensi della Del. G.R. n. 325/2016, in attuazione della l.r. n. 2/2016 per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario al fine di :
 - a) dare copertura alla spesa residua già sostenuta per la chiusura delle competenze dell'a.s. 2015-2016, come già quantificata nell'ambito del monitoraggio effettuato;
 - b) concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2016-2017 con la quota residua di Euro 966.596,48 che integra le dotazioni finanziarie che sono assegnate con apposito DPCM 30.08.2016 per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015.
- 6. La Città Metropolitana si impegna ad applicare quanto definito nell'<u>Allegato A (Allegato tecnico)</u> alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizzare e implementare i servizi di cui all'art. 2, con la necessaria gradualità, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e facendo salve procedure e intese territoriali già in essere.
- 7. Allo scopo suddetto la Città Metropolitana individua e assegna personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnicosociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come definiti nell'Allegato 1 alla presente convenzione. La Città Metropolitana si impegna ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento silimale procedure per l'affidamento a terzi sia alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro l'inizio della solo con consenzazione, le di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le

altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate.

Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività la Città Metropolitana fa fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate, e in ogni caso detti oneri non possono gravare eccessivamente sulle risorse trasferite con Del. G.R. n. 325/2016, dovendo tener conto esclusivamente alle esigenze accertate dal Servizio competente della Città Metropolitana (Servizio Controllo fenomeni discriminatori e Welfare) dopo avere razionalizzato la struttura tecnico-amministrativa e l'assegnazione del personale strettamente e direttamente necessario per la realizzazione delle attività di che trattasi, e comunque non a detrimento delle prestazioni assicurate ai destinatari finali delle attività di che trattasi.

A tal fine la spesa storica attestata per lo svolgimento delle attività di assistenza specialistica per audiolesi e videolesi deve intendersi comprensiva della spesa per il personale della Istituzione Centro educativo-riabilitativo "Messeni-Localzo", la quale spesa può rimanere a carico della presente convenzione solo per quota parte degli oneri direttamente connessa alle prestazioni di che trattasi nelle more della definizione della regolamentazione della compartecipazione ai costi da parte delle famiglie degli utenti, anche con riferimento all'utilizzo delle misure regionali quali i buoni servizio.

8. La Città Metropolitana in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto al comma 7, definisce tempestivamente le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, predisponendo gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, e dandone apposita comunicazione alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.

Art. 5

(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con le risorse da Bilancio regionale autonomo, ripartite e assegnate con Del. G.R. n. 325/2016, nonché con le risorse nazionali di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, come ripartite e assegnate per effetto di apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 30-08.2016). La Città Metropolitana ridefinisce i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponibilità finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, anche riallinenando la copertura dei servizi ai requisiti minimi di cui all'Allegato A alla presente convenzione.
- 2. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle risorse riguardante l'a.s. 2017-2018.
- 3. Entre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Città Metropolitana EGON La spette alla Regione la programmazione economica delle risorse complessivamente disponibili

per le attività da realizzare nel corso dell'a.s. 2016-2017, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente.

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'a.s. 2016-2017 la Città Metropolitana provvede a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.

Art. 6

(Revoca dell'avvalimento)

- 1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente titolare della funzione di cui all'art.2 attraverso comunicazione scritta.
- 2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, comma 6, imputabili alla Città Metropolitana, la Regione diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.

Art. 7

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa con l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione finale relativa all'a.s. 2016-2017.

Art. 8

(Controversie)

- 1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
- 2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto



ALLEGATO A ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto a seguito di dettagliato monitoraggio sui volumi di attività, sulle tipologie di attività e sulle risorse effettivamente spese nelle ultime due annualità scolastiche dalla Città Metropolitana e dalle Amministrazioni Provinciali, per come dalle stesse rilevate e dichiarate, oltre che oggetto di discussione e confronto, da ultimo in sede tecnica nella riunione svoltasi il 7 luglio 2016 presso l'Assessorato al Welfare.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrare nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016 assicurando per quanto possibile la continuità dei servizi, adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio, e in ogni caso facendo salve le eventuali intese e gli affidamenti già in essere per l'a.s. 2016-2017, onde evitare ritardi o rallentamenti nell'attivazione degli stessi servizi. Lo stesso anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.

Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2017-2018.

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio
			audiolesi e videolesi
Normativa vigente	328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007,	328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007,	



	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio
			audiolesi e videolesi
Modalità di accesso	Assistenza specialistica 1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/Città Metropolitana 2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità), 3 - definizione da parte dell'unità multidiscipli-nare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale, 4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato. 5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, prioritariamente nel contesto scolastico (e solo in presenza di risorse aggiuntive o residue è possibile potenziare il PEI anche con interventi di sostegno extrascolastico a domicilio)	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provincia (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione medico SSR handicap e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali; 4 – Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato	audiolesi e videolesi 1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno audioleso e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tiflologi e assistenti alla comunicazione, prioritaria-mente nel contesto scolastico (e solo in presenza di risorse aggiuntive o residue è possibile potenziare il PEI anche con interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio) 4 - segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana a comparteci-pazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico 5 - richiesta (formulata da Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio, compartecipazione da Piano di
	_	estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto	utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio,
COME E HAY			(* una parte dell'attività extrascolastica di UIC e Antonacci è già compartecipata da Regione con finanziamenti ex art. 10 della I.r. n. 14/2011);

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Requisiti di accesso /priorità	Requisito di accesso: Certificazione disabilità ex I.n. 104/1992); criterio di priorità : certificazione disabilità grave (art. 3 comma 3 L.104/1992)	Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex l.n. 104/1992) Criteri di priorità (in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare <=15.000 Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto	Certificazione disabilità sensoriale grave. Per i videolesi certificazione ai sensi della L. 138/2001
Modalità di gestione	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici, 2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 4) Solo ad esaurimento, per l'a.s. 2016-2017, laddove già definite intese alla data del 4 agosto 2016, il servizio potrà essere erogato dalle istituzioni scolastiche interessate che abbiamo tramite intesa ricevuto affidamento e risorse corrispondenti dalle Province (modalità non consentita per le annualità successive).	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte.	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) In economia tramite personale selezionato attraverso avvisi pubblici, 2) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 3) Affidamento a Istituti pubblici (Messeni-Localzo) ed Enti morali (UIC, Antonacci) di attività specialistiche 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in presenza di risorse aggiuntive e residue, dopo aver assicurato i servizi nel contesto scolastico, solo per l'acquisto di ausili didattici e/o strumenti tecnici, funzionali all'esercizio del diritto allo studio, non forniti da altri Enti* (* Da valutare, nel corso dell'a.s. 2016-2017 in vista delle annualità successive, l'eventuale centralizzazione acquisto a livello regionale per accumine di scala)

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Modalità organizzative interne	Per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate, nelle more della formalizzazione dell'avvalimento da parte di Regione Puglia per lo svolgimento dei servizi di che trattasi, hanno provveduto a dichiarare in disponibilità sul "Portale Mobilità per il personale delle Province" il personale già assegnato allo svolgimento di queste funzioni. E pertanto occorre procedere in due fasi:		
	<u>I fase</u> : ai fini di rendere possibile il tempestivo avvio dei servizi entro l'inizio dell'a.s. 2016-2017, le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana individuano modalità organizzative che facciano riferimento in primis al personale già in servizio presso altre Unità delle medesime Amministrazioni (es: Appalti e contratti per le procedure di gara/affidamento/convenzione, Ragioneria per il monitoraggio finanziario,), in seconda battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività, in terza battuta (per le Amministrazioni per le quali ricorrano le condizioni) avvalendosi di Società Partecipate per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio. In ogni caso gli oneri del personale a ciò dedicati trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti complessivi assegnati a valere su fondi nazionali e regionali, per come riepilogati nella premessa dell'intesa; Il fase: successivamente alla sottoscrizione delle convenzioni tra Regione e Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana per formalizzare l'avvalimento, sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro per definire la nuova governance regionale per la realizzazione dei servizi di		
	che trattasi , da implementare a partire dall'a.s. 2017-2018.		
Profili professionali per i servizi erogati ai	- Educatori laureati (nuovi	Autista,	- Educatori con attestazione
servizi erogati ai destinatari finali	contrattualizzati) o operatori certificati con	Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)	frequenza corso formazione professionale per tiflologo
destinatari inan	almeno tre anni di	aiti a figura ur assisterizaj	almeno tre anni di esperienza e
	esperienza e già in servizio		già in servizio nell'a.s. 2015-2016
	nell'a.s. 2015-2016		- Assistenti alla comunicazione e
	(continuità lavorativa);		interpreti LIS
	- coordinamento dall'equipe affidata ad		
	assistente sociale o		
	educatore professionale	*	
	- solo a completamento	,	
	dell'equipe, e non in		
	misura prevalente, può essere prevista la presenza		
	di figure per l'assistenza di		
	base (OSS, altri OSA-OTA		
6	già in servizio nelle		
	annualità precedenti)		



process was			
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio audiolesi e videolesi
Durata e modalità di erogazione	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Erogazione prestazione (*): • rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe; • rapporto 1 a 2 educatore/alunno tutti gli altri casi • rapporto 1 a 5 OSS/alunno min. 12 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*) per ciascun educatore 20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS 18 hh./settimana per assistente sociale/educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo	Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Erogazione prestazione: • rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflologo e/o assistente alla comunicazione/interpre te LIS); min. 12 hh/settimana max 18 hh/settimana per alunno e per educatore

(*) Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà adeguare a partire dall'a.s. 2016-2017 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni organizzative ed economiche.

Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà ridurre a partire dall'a.s. 2016-2017 la presa in carico fino ad adeguarla ai nuovi parametri di riferimento regionali, pur con la gradualità necessaria per ragioni di continuità assistenziale.

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni audiolesi e videolesi, questa è consentita a valere sulle risorse disponibili annualmente per Città Metropolitana e Province (come stanziate da Legge di Stabilità e da Bilancio regionale), dopo avere assicurato la piena implementazione delle attività nel contesto scolastico, al fine di garantire il "diritto allo studio" del ragazzo con disabilità assicurando la continuità e l'efficacia del progetto educativo individualizzato – come previsto sia all'art. 92 del regolamento reg. n. 4/2007, comma 1 punto e), sia dalla circolare MIUR del 30 novembre 2001 (vedasi "Competenze Ente locale" dell'attuazione del servizio di integrazione scolastica prevista dall'art. 13 comma 3 della L.104/1992.

Entro il 30 settembre a cura dell'Assessorato al Welfare sarà reso disponibile un modulo unico di riferimento per il monitoraggio dell'utenza che fruisce dei servizi di che trattasi, al fine di costituire un sistema di rilevazione omogeneo su tutto il territorio regionale, su cui fondare la successiva riprogrammazione delle attività, se necessaria, e a cui agganciare il riparto delle risorse per le annualità successive.

Allegato, unico alla deliberazione
n. 1454
del 90 [08] 201

composta da n28 (Valtota) facciate

Il Segretario della G Dott & CARMELA MOREJTI



